

Il medico di famiglia paga l'Irap? Sì, no, forse

Solo una normativa ad hoc può risolvere le controversie sul pagamento o meno dell'Irap da parte dei Mmg che si avvalgono di collaboratori di studio. Questa la risposta della Commissione Economia e Finanza della Camera all'interrogazione posta dal Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà

Secundo la Commissione, Economia e Finanza della Camera dalla disamina delle più recenti sentenze, emerge che la questione dirimente per risolvere le controversie sul pagamento o meno dell'Irap da parte dei Mmg è rappresentata dall'accertamento di elementi di fatto che provino la presenza o meno di un'autonoma organizzazione nell'ambito dell'attività del Mmg. Ma l'individuazione di tali elementi, atti a definire la sussistenza o meno di un'autonoma organizzazione, può avvenire solo con un eventuale intervento normativo e non in via amministrativa, come prevede la delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. L'art. 11, comma 2, della Delega prevede che "Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo, chiarisce la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (Irap)". Questa, in sintesi, la risposta alla

richiesta del Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà di emanare una circolare interpretativa chiarificatrice atta a superare tutti i contenziosi attualmente in corso.

► Troppe sentenze controverse

Non è facile dirimere la controversa questione inerente l'esclusione del presupposto impositivo dell'imposta regionale sulle attività produttive nei riguardi dei medici di famiglia che si avvalgono di collaboratori di studio. Troppe, diverse e contraddittorie sono state le pronunce della giurisprudenza sull'argomento. A fare da spartiac-

que la sentenza del 2001 (n. 156 del 26 maggio) della Corte Costituzionale che ha chiarito la differenza tra attività d'impresa e attività di lavoro autonomo. Bisogna aspettare il 2013 perché la Corte di Cassazione (sentenza n. 22020) affermi che il medico di medicina generale ha diritto al rimborso del tributo Irap in quanto la presenza presso lo studio dove esercita la professione di un dipendente non prova la sussistenza di una propria abituale "autonoma organizzazione". In conformità della suddetta sentenza della CC, la 27ª Commissione Tributaria della Lombardia ha definito il Mmg "lavoratore parasubordinato pubblico" in quanto inserito in un sistema sanitario collettivo, e quindi privo di organizzazione autonoma e non assoggettabile al tributo Irap (sentenza n. 78/27/13). Ma nel corso del 2013 e del 2014 altre pronunce della Suprema Corte hanno asserito diversamente e anche l'orientamento delle Commissioni tributarie non è stato costante. Ed è proprio facendo leva sulla non univocità delle sentenze, soprattutto quelle inerenti la Suprema Corte, la Commissione Economia e Finanza ha stilato la propria risposta.

